II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 1992

relativa agli aiuti previsti dal governo olandese a favore dello smaltimento ecologico del letame

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(92/316/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni, conformemente al suddetto articolo,

consideranto quanto segue :

I

Il governo olandese intende istituire un regime di aiuti per promuovere lo smaltimento ecologico delle eccedenze di letame (Stimulering milieuhygiënisch verantwoorde afzet van mestoverschotten). Finanziato integralmente con i proventi di un tributo che verrà pagato dalle aziende di allevamento che producono liquami zootecnici in quantità superiore a quella assorbibile dai terreni di loro proprietà (più di 125 kg di fosfati per ettaro), in regioni caratterizzate da una concentrazione di tali aziende, questo regime finanzierà le attività della banca nazionale del letame (Stichting Landelijke Mestbank — SLM), che ha il compito di smaltire in forma ecologica l'eccedenza di letame.

I danni che possono essere provocati all'ambiente da uno smaltimento inadeguato del letame sono di varia natura : inquinamento delle acque sotterranee e di superficie, emissioni di gas e di residui di metalli pesanti, nonché inquinamento batteriologico e inconvenienti estetici. Che lo smaltimento del letame produca danni all'ambiente dipende essenzialmente dalle condizioni in cui esso avviene, ossia da metodi, tempi e quantità.

Con lettera dell'8 aprile 1991 il governo olandese ha notificato alla Commissione le sue intenzioni, conformemente all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato.

Dopo un primo esame della notifica, la Commissione ha ritenuto che l'aiuto fosse atto a provocare distorsioni della concorrenza e ad incidere sugli scambi tra Stati membri favorendo talune aziende agricole dei Paesi Bassi. La Commissione ha rilevato che la descrizione delle attività che la SLM avrebbe dovuto finanziare non era molto chiara, ma che sembrava trattarsi del trasporto, dello stoccaggio e della regolamentazione dei prezzi per lo smaltimento del letame. L'aiuto tornerebbe a vantaggio anche delle aziende di trattamento del letame, di cui verrebbe garantito l'approvvigionamento. La Commissione ha inoltre tenuto conto del fatto che aveva già approvato in passato altri due regimi di aiuti per lo stesso settore nei Paesi Bassi : uno, di intensità decrescente fino alla scadenza del regime nel 1995, per la distribuzione di concimi organici di alta qualità e l'altro a favore della costruzione di una ventina di aziende per il trattamento dei liquami zootecnici nel periodo 1990-1994 (1).

La Commissione ha concluso che il regime di aiuti destinato ad incentivare lo smaltimento ecologico delle eccedenze di letame sembrava costituire un aiuto al funzionamento, al quale non è applicabile, in linea di principio, nessuna delle deroghe dell'articolo 92. Inoltre il nuovo regime sembrava incompatibile con le condizioni alle quali la Commissione aveva approvato i due precedenti sopra menzionati. La degressività e la data di scadenza del regime a favore della distribuzione di letame di alta qualità non avrebbero più alcun senso se il nuovo regime fosse adottato. Quanto agli impianti di trattamento del letame, la Commissione aveva approvato gli aiuti basan-

(1) GU n. C 82 del 27. 3. 1991, pag. 3.

dosi, fra l'altro, sull'assicurazione del governo olandese che non sarebbero stati accordati aiuti supplementari. La lettera di approvazione della Commissione in data 7 febbraio 1991 conteneva una specifica menzione in proposito ed indicava l'atteggiamento a priori negativo della Commissione nei confronti di qualsiasi altro aiuto al settore nei Paesi Bassi.

La Commissione ha pertanto deciso di iniziare la procedura ex articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE e ne ha informato il governo dei Paesi Bassi con lettera del 4 giugno 1991, invitandolo a presentare le sue osservazioni entro un mese, e dandone comunicazione anche agli altri Stati membri e ai terzi interessati con richiesta di presentare le loro osservazioni (1).

II

Nell'ambito della procedura il governo dei Paesi Bassi ha presentato le sue osservazioni con lettera del 5 luglio 1991, durante le riunioni bilaterali del 7 e 17 ottobre 1991 e con lettera del 18 novembre 1991. Il governo dei Paesi Bassi ha illustrato le attività della banca del letame SLM e le relative modalità di finanziamento mediante tributi. Ha ammesso che il regime doveva essere valutato dalla Commissione sulla base dell'articolo 92 del trattato, sostenendo peraltro che non avrebbe alterato la concorrenza né inciso sugli scambi, dato che sarebbe stato integralmente finanziato mediante un tributo pagato dalle aziende di allevamento. Ha sostenuto inoltre che il regime rispettava il principio « chi inquina paga » e che non avrebbe comportato aiuti supplementari alle aziende di trasformazione del letame, né prorogato il regime esistente per il trasporto del letame di alta qualità. Nell'ultima lettera il governo dei Paesi Bassi presentava il bilancio della SLM per il 1992, opportunamente modificato per rispondere alle obiezioni formulate dalla Commissione in merito ai tipi di attività che avrebbero beneficiato del regime.

Nel quadro della procedura sono pervenute alla Commissione osservazioni dal governo danese, dall'Associazione europea di produttori di fertilizzanti (FMA), dalla Federazione italiana degli allevatori di suini, da un'organizzazione agricola tedesca e da cinque aziende di trattamento del letame situate nei Paesi Bassi, in Belgio e in Francia. Tali osservazioni sono state comunicate con lettera del 29 agosto 1991 al governo olandese che le ha commentate nella lettera del 7 ottobre 1991.

(1) GU n. C 189 del 20. 7. 1991, pag. 5.

III

Il costo dello smaltimento ecologico dei rifiuti prodotti da un operatore economico è in sostanza un elemento del suo costo di produzione. Le aziende di allevamento che hanno un vantaggio economico grazie ai metodi di produzione intensivi e al costo relativamente basso del trasporto dei mangimi per il fatto di essere concentrate in alcune regioni, devono sostenere anche il costo dello smaltimento ecologico del letame prodotto, conformemente al principio « chi inquina paga » sancito dall'articolo 130 R, paragrafo 2 del trattato CEE. Così come i costi di produzione e gli utili sono diversi per ogni singolo operatore, anche il costo per lo smaltimento del letame varierà, in funzione fra l'altro dell'esistenza e della distanza di sbocchi potenziali, come terreni atti a ricevere letame addizionale o impianti di trattamento.

Di conseguenza l'apporto di fondi pubblici alla SLM per finanziare alcune delle sue attività costituisce un aiuto di Stato. Il fatto che tali fondi provengano da una tassa sulla produzione di eccedenze di letame non modifica questa valutazione. Nel presente caso il prelievo fiscale è introdotto mediante un regolamento della Landbouwschap; trattasi di una misura obbligatoria di diritto pubblico e il pagamento della tassa può essere imposto. Nella sentenza dell'11 novembre 1987 nella causa 259/85 (2) la Corte di giustizia ha affermato che il solo fatto, per un regime di sovvenzioni che favorisce taluni operatori economici di un determinato settore, di essere finanziato mediante un'imposta parafiscale prelevata su qualsiasi fornitura di prodotti nazionali di questo settore, non è sufficiente a togliere a tale regime il suo carattere d'aiuto concesso dallo Stato, ai sensi dell'articolo 92 del trattato.

L'importo della tassa sull'eccedenza di letame è fissato annualmente dalla Landbouwschap, tenendo conto di vari fattori : esistenza di un'eccedenza di letame a livello regionale, tipo di letame prodotto ed entità dell'eccedenza a livello dell'azienda agricola. Nel 1992, ad esempio, la tassa sull'eccedenza di letame suino sarà di 3,23 Hfl per t nell'est dei Paesi Bassi, di 3,69 Hfl per t nel sud e nulla nel resto del paese. Il relativo gettito servirà a coprire in primo luogo i costi fissi della SLM (infrastrutture e spese generali), in secondo luogo i costi variabili di funzionamento. Gli altri costi di funzionamento sono finanziati dalle tariffe pagate dalle aziende per le loro consegne effettive di letame alla SLM.

Su una spesa totale di 71,6 milioni di Hfl che la SLM prevede di avere nel 1992, 40 milioni saranno finanziati dalle tasse, 31,5 milioni dalle tariffe.

Il regime proposto permetterà di armonizzare in parte, mediante la tassa, il costo di smaltimento del letame e

(2) Francia contro Commissione, Raccolta 1987, pag. 4418, punto di motivazione 23.

quindi il costo di produzione delle aziende di allevamento. Un secondo effetto del regime sarà una maggiore disponibilità dei produttori di letame a consegnare le loro eccedenze alla SLM invece di smaltirle essi stessi attraverso contatti diretti con altri proprietari terrieri, dato che dovranno comunque finanziare parte dei costi della SLM, indipendentemente dal fatto che se ne avvalgano o meno.

Poiché il gettito del tributo serve per finanziare parte del costo della fornitura di letame alle aziende di trattamento, è probabile che beneficino indirettamente dell'aiuto anche tali aziende. Il regime consentirà alla SLM di creare strutture di stoccaggio e di regolare la fornitura di letame e il prezzo al quale è offerto alle aziende di trasformazione, limitando in tal modo i normali rischi d'impresa. Sebbene il governo dei Paesi Bassi, nella lettera del 5 luglio 1991, abbia negato che l'obiettivo del regime fosse di accordare un aiuto complementare alle aziende di trasformazione del letame e sottolineato che la SLM negozierà con tali aziende su base commerciale, per stabilire le quantità di letame da fornire e il relativo prezzo, la Commissione ritiene che l'aiuto avrà l'effetto di trasferire alla SLM parte del rischio che normalmente sarebbe a carico delle aziende stesse. In proposito la Commissione osserva che nella riunione del 17 ottobre 1991 la delegazione olandese ha riconosciuto che il regime proposto permetterà di accelerare la costruzione degli impianti per trattamento del letame su larga scala, che potranno così essere disponibili al momento opportuno.

IV

Le imprese del settore zootecnico della Comunità si fanno reciproca concorrenza e i loro prodotti (animali e carni) sono oggetto di scambi tra Stati membri. La zootecnia olandese rappresenta una parte importante della produzione comunitaria.

Nel 1989 i Paesi Bassi rappresentavano il 15 % della produzione comunitaria di suini, il 9,2 % di quello di uova e il 7,2 % di quello di pollame.

I Paesi Bassi hanno esportato nel 1988 759 049 t di carne suina (codice NC 0203) in altri Stati membri, 751 252 t nel 1989 e 761 772 t nel 1990, il che corrisponde al 50 % circa del commercio intracomunitario di questi prodotti. Negli stessi anni i Paesi Bassi hanno importato da altri Stati membri rispettivamente 24 214 t, 6 747 e 22 227 t.

Le esportazioni di uova dei Paesi Bassi in altri Stati membri sono state nel 1988 di 365 938 t, nel 1989 di 370 523 t e nel 1990 di 373 930 t il che corrisponde al 75 % del commercio intracomunitario di questi prodotti. Negli stessi anni le corrispondenti importazioni da altri Stati membri sono state rispettivamente pari a 9 407 t, 13 253 t e 19 556 t.

Nel 1988 i Paesi Bassi hanno esportato in altri Stati membri 218 480 t di carne di volatili (codice NC 0207), 221 937 t nel 1989 e 248 793 t nel 1990, il che corrisponde al 40-45 % degli scambi intracomunitari di questi prodotti. Negli stessi anni le importazioni olandesi da altri Stati membri sono state rispettivamente di 46 365 t, 48 755 e 52 043 t.

Il trattamento del letame è uno dei quattro metodi grazie ai quali il governo dei Paesi Bassi intende evitare la formazione di eccedenze di letame ed assicurarne lo smaltimento ; gli altri sono : il divieto di aumentare la produzione di letame nelle aziende che già producono più di quanto il terreno possa assorbire ; la riduzione della produzione di letame e dei sali minerali in esso contenuti utilizzando mangimi adatti ; la distribuzione del letame all'interno dei Paesi Bassi.

Nel 1989 la capacità di trattamento dei Paesi Bassi era di 420 000 t di letame all'anno. Gli obiettivi ecologici fissati dal governo olandese richiedono una capacità di trattamento di 6 milioni di t all'anno per la fine del 1994 e di 20 milioni di t all'anno per il 2000. Si tratta di obiettivi ambiziosi per i quali è necessario costruire entro il 1995 una ventina di impianti di trattamento su larga scala con una capacità di 250-500 000 t/anno.

Il letame trattato contiene azoto, potassio e fosforo in proporzioni analoghe a quelle dei fertilizzanti chimici, ma in concentrazioni inferiori (6 % — 6 % — 6 %). Il suo tenore di sostanze organiche è tuttavia molto più elevato. Le sostanze organiche migliorano la struttura del suolo e la sua capacità ad assorbire l'acqua e i sali minerali. In particolare l'utilizzazione di concimi organici in un clima caldo e secco ha permesso di produrre raccolti più abbondanti durante un periodo più lungo.

Utilizzato come fertilizzante, il letame fa concorrenza agli altri concimi organici. Da uno studio sulle capacità di esportazione di letame olandese trattato [1], svolto nel 1990 per conto del ministero olandese competente, risulta che il prodotto farà concorrenza al letame di produzione locale, alla farina di pesci, alla farina di ossa, agli scarti di semi macinati, alla composta e alle melme delle acque di fogna. Il mercato potenziale del letame trattato dipende in primo luogo dal prezzo al quale è offerto. Secondo lo studio precitato, i mercati potenziali si situerebbero, nella Comunità, in Francia, Spagna e, in misura minore, Portogallo, Italia e Grecia, nonché in paesi terzi quali USA, Giappone e Canada.

In funzione del suolo e delle colture, il letame trattato potrebbe anche fare concorrenza ai fertilizzanti chimici. In uno studio sul letame in Europa, realizzato nel settembre 1991, l'EFMA (Associazione europea dei fabbricanti di concimi) ha calcolato che l'utilizzazione di composti azotati provenienti dal letame aumenterebbe di 100 000 t (pari all'1 % del fatturato totale di concimi azotati in Europa nel 1988) se si trattasse il 50 % del totale (un milione di t) dei composti azotati provenienti da allevamenti che utilizzano mangimi importati. Nel documento l'EFMA presuppone tuttavia che un trattamento su questa scala non avrà luogo a causa dei costi proibitivi a carico degli agricoltori.

[1] Booz. Allen & Hamilton : Afzetmogelijkheeden voor verwerkte dierlijke mest, Den Haag 1990.

I fertilizzanti di origine animale e vegetale, anche mescolati o chimicamente trattati (codice NC 3101) sono oggetto di commercio intracomunitario. Le esportazioni di tali prodotti dai Paesi Bassi negli altri Stati membri sono state di 160 877 t nel 1988, 210 170 t nel 1989 e 253 182 t nel 1990, destinate principalmente all'UEBL (Unione economica belgo-lussemburghese), Germania e Francia, ed hanno rappresentato il 44-60 % del totale degli scambi intracomunitari di questi prodotti. Negli stessi anni i Paesi Bassi hanno importato dagli altri Stati membri rispettivamente 44 404 t, 37 357 t e 65 994 t dei prodotti in questione. Se verranno costruiti gli impianti di trattamento progettati sono prevedibili forti aumenti delle esportazioni olandesi di letame trattato dirette agli altri Stati membri o ai paesi terzi.

La zootecnica intensiva concentrata viene praticata non solo nei Paesi Bassi ma anche in altri Stati membri come Belgio, Francia, Germania ed Italia. Per risolvere i problemi ambientali ivi connessi, la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (1) prevede che tutti gli Stati membri prendano delle misure per eliminare le loro eccedenze di letame in modo ecologicamente corretto. Di conseguenza la concorrenza comunitaria tra fornitori di letame, trattato o no, si intensificherà e i fertilizzanti chimici verranno in parte sostituiti da concimi organici.

Gli aiuti finanziari che rafforzino la posizione di talune imprese rispetto a quella di altre imprese concorrenti nella Comunità devono considerarsi atti a falsare la concorrenza con queste ultime. Le misure previste sono tali da migliorare la posizione concorrenziale degli allevamenti intensivi olandesi e delle aziende di trattamento del letame.

Di conseguenza, l'aiuto che il governo dei Paesi Bassi intende accordare a favore dello smaltimento ecologico delle eccedenze di letame incide sugli scambi tra Stati membri e falsa la concorrenza tra le aziende di allevamento ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE. Nella misura in cui le eccedenze di letame sono trasformate per essere commercializzate sotto forma di concime organico essiccato, l'aiuto può altresì falsare la concorrenza con gli altri produttori di concimi organici e chimici.

A norma dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti che rispondono ai criteri in esso enunciati.

Le deroghe a tale incompatibilità, previste dall'articolo 92, paragrafo 2 del trattato, non sono applicabili nella fattispecie, data la natura e gli obiettivi dell'aiuto, e il governo olandese non ne ha peraltro chiesta l'applicazione.

(1) GU n. L 375 del 31. 12. 1991, pag. 1.

V

L'articolo 92, paragrafo 3 del trattato specifica quali aiuti possono considerarsi compatibili con il mercato comune. La compatibilità va considerata nel contesto della Comunità e non di un singolo Stato membro. Per salvaguardare il corretto funzionamento del mercato comune e tener conto degli obiettivi enunciati nell'articolo 3, lettera f) del trattato, le deroghe al principio dell'articolo 92, paragrafo 1, previste nell'articolo 92, paragrafo 3, vanno interpretate restrittivamente in sede di esame di qualsiasi regime di aiuti o di qualsiasi misura individuale di aiuto.

In particolare, le deroghe possono applicarsi soltanto se la Commissione constata che, senza l'aiuto, le sole forze di mercato non sarebbero di per sé sufficienti ad indurre gli eventuali beneficiari ad adottare un comportamento atto a contribuire alla realizzazione di uno degli obiettivi perseguiti.

Applicare le deroghe a casi che non contribuiscano alla realizzazione di tali obiettivi, oppure quando l'aiuto non sia necessario a tale scopo, equivarrebbe a conferire indebiti vantaggi alle industrie o alle imprese di taluni Stati membri, la cui posizione finanziaria verrebbe così rafforzata, ad incidere sulle condizioni degli scambi tra Stati membri e falsare la concorrenza senza che ciò sia giustificato dal comune interesse di cui all'articolo 92, paragrafo 3.

Quanto alle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) per gli aiuti destinati a favorire o agevolare lo sviluppo economico di talune regioni, va osservato che in nessuna delle regioni dei Paesi Bassi il tenore di vita è anormalmente basso e nessuna di esse soffre di una grave forma di sottoccupazione ai sensi della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a). Varie regioni dei Paesi Bassi soddisfano i criteri per beneficiari di aiuti regionali ai sensi della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), ma si tratta essenzialmente delle regioni del nord del paese, mentre il problema del letame è più acuto nel sud e nell'est. Inoltre il governo dei Paesi Bassi non ha sostenuto che l'aiuto in questione serviva a favorire lo sviluppo di talune regioni.

Quanto alle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), va osservato in primo luogo che l'aiuto non è destinato a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia olandese ; di fatto il governo olandese non ha avanzato alcun argomento per richiedere l'applicazione di tale deroga. Riguardo alla deroga per gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo, la Commissione ha tenuto conto del fatto che la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia ambientale, di cui tutti gli Stati membri sono stati informati con lettere del 7 novembre 1974 e del 7 luglio 1980, prevede che durante un periodo transitorio gli aiuti di Stato destinati a consentire alle imprese esistenti di adeguarsi alle norme o discipline che impongono loro nuovi e gravosi oneri in materia di tutela dell'ambiente possono beneficiare della deroga dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b) del trattato, trattandosi di

aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo. Tuttavia la disciplina precisa che, per poter beneficiare della deroga dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), gli aiuti nazionali dovranno riguardare il finanziamento degli investimenti resisi necessari, per le imprese beneficiarie, per adattare i loro impianti a obblighi nuovi ed importanti imposti loro, a livello nazionale o comunitario, per la tutela dell'ambiente.

Nel presente caso, l'aiuto progettato dal governo olandese non è destinato a finanziare investimenti che le aziende zootecniche dovrebbero realizzare per conformarsi alla nuova legislazione in materia ambientale, ma al contrario deve consentire ai produttori di letame di mantenere gli attuali livelli di produzione grazie al finanziamento di un nuovo sbocco per le loro eccedenze. La disciplina non esclude aiuti a favore della tutela dell'ambiente diversi da quelli in essa dichiarati compatibili con il mercato comune, sempreché soddisfino ai requisiti necessari per beneficiare delle deroghe dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) o lettera c).

Quanto alle deroghe dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), a favore degli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune, secondo la Commissione può ritenersi che il regime di aiuti proposto dal governo olandese, pur servendo a mantenere l'attuale struttura di produzione intensiva e concentrata di gran parte del settore zootecnico olandese, ne agevoli lo sviluppo, creando un sistema di smaltimento ecologicamente sano delle sue eccedenze di letame.

Considerato l'articolo 130 R del trattato, la Commissione osserva che la politica del governo olandese in materia ambientale, in quanto intesa ad eliminare l'inquinamento causato dal letame, presenta un interesse per la Comunità nel suo insieme.

Quando la Commissione nel dicembre 1990 ha deciso di non formulare obiezioni nei confronti dell'intenzione del governo olandese di accordare, fino alla fine del 1994, un aiuto del 35 % agli investimenti per la costruzione di impianti su larga scala di trattamento del letame, è stata motivata dalle considerazioni ecologiche precedentemente citate e dall'elevato rischio commerciale connesso al trattamento su larga scala. Nello stesso tempo la Commissione ha obiettato che se questi impianti di trattamento dovessero rivelarsi meno redditizi del previsto, il governo olandese potrebbe essere tentato di istituire un regime di aiuti al funzionamento.

In merito al regime di aiuti ora proposto, la Commissione ha preso atto dell'argomentazione del governo olandese secondo cui un organismo centrale come la SLM è utile al settore nel suo insieme : la SLM, essendo obbligata a ritirare tutto il letame che le viene offerto, costituisce quindi uno sbocco controllabile ed ecologicamente sano per le aziende di allevamento che incontreranno difficoltà sempre maggiori a smaltire il letame con altri mezzi. La Commissione ha inoltre tenuto conto dell'argomento avanzato dalla delegazione olandese nella riunione del 17 ottobre 1991, secondo il quale il regime permetterà di disporre della capacità di trattamento necessaria nel momento voluto.

La Commissione è del parere che l'aiuto da accordare con il regime Stimulering milieuhygiënisch verantwoorde afzet van mestoverschotten consista di due elementi.

Il primo elemento è costituito dal finanziamento dei costi fissi della SLM (spese amministrative, costruzione e manutenzione degli impianti di stoccaggio), che consentirà di disporre di un organismo accessibile a tutti i produttori di letame che, in qualsiasi momento, possono avere eccedenze di letame senza altre possibilità di smaltimento.

La Commissione considera la SLM utile al settore olandese dell'allevamento nel suo insieme e i servizi da essa offerti possono quindi essere finanziati mediante un tributo. La Commissione in passato ha approvato aiuti, in altri Stati membri, a favore di attività settoriali collettive finanziate mediante imposte parafiscali sulla produzione nazionale (1).

Il secondo elemento dell'aiuto riguarda il finanziamento dei costi variabili cui la SLM dovrà far fronte in misura crescente per il trasporto, lo stoccaggio e la consegna del letame in altre zone dei Paesi Bassi o ad aziende di trattamento : secondo la Commissione tali costi dovrebbero, a termine, essere interamente coperti dalle tariffe pagate dai produttori di letame che effettivamente ricorrono ai servizi della SLM per il suo smaltimento. Nel bilancio della SLM per il 1992, i costi variabili sono coperti soltanto in parte da tali tariffe e in parte dal gettito del tributo. Se tale situazione diventasse permanente, le autorità olandesi potrebbero di fatto concedere, via la SLM, aiuti al funzionamento alle aziende di trattamento del letame ormai installate, finanziandone l'attività produttiva e le esportazioni di letame trattato in altri Stati membri. Siffatti aiuti al funzionamento altererebbero le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, a scapito di altri fornitori di concimi.

Non è pertanto ammissibile che il secondo elemento dell'aiuto proposto dal governo dei Paesi Bassi continui ad essere accordato dopo il periodo iniziale durante il quale devono essere costruiti i primi impianti di trattamento, cioè il periodo che va fino alla fine del 1994. Il governo olandese stesso ha ripetutamente affermato che l'aiuto del 35 % agli investimenti sarà necessario soltanto per la costruzione, nel periodo iniziale, dei primi impianti di trattamento su larga scala, dati i rischi straordinari che comporta questa prima fase.

(1) Ventesima Relazione sulla politica di concorrenza, punto 274.

Analogamente, può considerarsi che l'utilizzazione di parte del gettito del tributo sulle eccedenze di letame per finanziare costi della SLM diversi da quelli generali e infrastrutturali promuova la creazione di un meccanismo di smaltimento ecologico del letame, senza incidere sulle condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, purché l'aiuto sia limitato al periodo iniziale durante il quale la SLM deve avviare le sue attività e i produttori di letame devono familiarizzarsi con il sistema, e purché sia interamente finanziato dal settore stesso.

VI

In conclusione, il regime Stimulering milieuhygiënisch verantwoorde afzet van mestoverschotten comporta un aiuto che soddisfa ai criteri stabiliti dall'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE ed è interamente finanziato mediante un tributo sulla sovrapproduzione di letame. L'aiuto al finanziamento dei costi fissi della SLM può considerarsi compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3 lettera c). L'aiuto al finanziamento dei costi variabili per l'effettivo trattamento del letame può considerarsi compatibile soltanto durante il periodo iniziale, che termina il 31 dicembre 1994, e non potrà più essere erogato a decorrere dal 1° gennaio 1995. La presentazione obbligatoria di relazioni consentirà di verificare il rispetto di tale condizione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto che i Paesi Bassi intendono accordare per promuovere lo smaltimento ecologico delle eccedenze di letame, e che sarà interamente finanziato mediante un tributo su tali eccedenze, può considerarsi compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CEE nella misura in cui non supera i costi fissi di amministrazione e i costi per la costruzione e la manutenzione degli impianti di stoccaggio a carico della Stichting Landelijke Mestbank SLM.

Articolo 2

L'aiuti di cui all'articolo 1 può altresì considerarsi compatibile con il mercato comune se destinato a coprire parte dei costi variabili della SLM per l'attività di smaltimento del letame nel periodo iniziale (1992-1994). Dal 1° gennaio 1995 l'aiuto non soddisferà più alle condizioni previste per l'applicazione della deroga dell'articolo 92, paragrafo 3 e quindi non potrà più essere erogato dopo tale data.

Articolo 3

Il governo dei Paesi Bassi presenta ogni anno una relazione sulle attività della SLM e sulle relative modalità di finanziamento, per permettere alla Commissione di verificare l'osservanza della presente decisione.

Articolo 4

Il governo dei Paesi Bassi comunica alla Commissione, entro due mesi dalla notifica della presente decisione, le misure adottate per conformarvisi.

Articolo 5

La presente decisione è destinata al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 1992.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente